



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/45/CU02/C2

Revuto in corso di norma  
20 aprile 2012

*Dei*



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE DEI DATI DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETÀ DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI, FINALIZZATA AL RILASCIO DI UN DOCUMENTO UNICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA D), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124**

**Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto, condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti concordati in sede tecnica:

**Art. 1, comma 3**

All'art. 1, il comma 3 è così sostituito:

3. Nella carta di circolazione sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, certificati dal PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità, anche telematiche, previste con apposito decreto.

**Motivazione**

**E' necessario intervenire sul testo in quanto:**

- a) Il comma proposto **sottrae tutta una serie di competenze giuridiche al PRA** (iscrizione dei provvedimenti amministrativi e giudiziari, privilegi – *rectius* ipoteche), per affidarle agli uffici della Motorizzazione Civile che dovrebbero darne solo successiva notizia al PRA;
- b) Così come per la cancellazione dei veicoli, anche in questi **casi il PRA non potrebbe procedere alle relative annotazioni** sulla base di una semplice informazione/notizia, ma deve necessariamente disporre degli atti giuridici completi nei modi previsti dal codice civile.
- c) Il sistema ipotizzato non consentirebbe quindi nessun **aggiornamento o iscrizione rispetto a queste importanti formalità, con paralisi delle attività e gravi conseguenze per la certezza giuridica oltre che sotto il profilo fiscale, essendo il PRA per legge (l. 53/1983) il ruolo tributario dei contribuenti delle tasse automobilistiche regionali (gettito annuo di 5,5 miliardi di euro)**. Così come verrebbe fortemente compromessa la gestione, oggi completamente gratuita per le province, dell'imposta provinciale di trascrizione - IPT, garantita dall'ACI a favore delle stesse province presso i propri uffici del PRA (gettito annuo di 1,7 miliardi di euro).
- d) Oltretutto, la registrazione delle ipoteche sui veicoli nel PRA ha valore non solo dichiarativo ai fini di pubblicità legale, ma costitutivo dell'ipoteca stessa. Questo significa che l'ipoteca, pur validamente rilasciata, se non registrata al PRA nei modi di legge, non esiste.
- e) E' quindi assolutamente indispensabile ripristinare il sistema vigente, mantenendo in capo al PRA i compiti giuridici che oggi svolge perfettamente, fermo restando il tempestivo aggiornamento del CED del Ministero
- f) Nella stessa lettera b), così come in altre parti del testo, si propone il rinvio, per quanto attiene alla disciplina da emanare per l'applicazione del decreto legislativo, ad un unico

decreto interministeriale, **nel quale sarebbe opportuno prevedere il concerto del Ministero della Giustizia che esercita la vigilanza sul PRA**, in luogo dei molteplici rinvii a differenti decreti ministeriali attualmente previsti. Si tratta di una scelta di semplificazione e razionalizzazione e di chiarezza del testo oltre che di doverosa salvaguardia dell'attuale assetto delle competenze ministeriali.

#### **Art. 2, comma 6**

All'art. 2, comma 6, dopo la parola "disciplina" sono aggiunte le seguenti "contenuta agli artt. 2683 e segg. del codice civile," nonché dopo "n. 510" sono inserite le seguenti parole: "e nelle altre disposizioni speciali che regolano l'Istituto".

6. Gli Uffici ACI-PRA provvedono alle iscrizioni ed alle trascrizioni secondo la disciplina contenuta agli artt. 2683 e segg. del codice civile, nel regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1928 n. 510, e nelle altre disposizioni speciali che regolano l'Istituto. Gli uffici del PRA, nel caso in cui accertino irregolarità, entro il termine di tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, ricusano la formalità di iscrizione o di trascrizione e ne danno immediata comunicazione allo STA richiedente e all'UMC competente, ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultimo, degli atti conseguenti ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### **Motivazione**

1) Il riferimento alle modalità di funzionamento del PRA va integrato con il rinvio al codice civile, che contiene principi e norme in materia di funzionamento dei registri immobiliari espressamente applicabili al pubblico registro automobilistico, oltre che alle altre disposizioni speciali che regolano l'istituto (ad esempio r.d. n.1814/1927, legge n. 187/1990 che ha previsto l'automazione integrale del PRA, relativo regolamento attuativo dpr n.514/1992, etc.), non essendo quindi esaustivo il solo richiamo al r.d.l.

#### **Art. 2, comma 7**

All'art. 2, il comma 7, è così sostituito:

7. Le istanze volte alla annotazione nel PRA di ipoteche ~~e di cessazione dalla circolazione~~ sono presentate anche per il tramite degli UMC e degli STA che le inoltrano telematicamente agli uffici del PRA i quali provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione per via telematica al CED secondo quanto stabilito dal comma 3. I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED che telematicamente li comunica al sistema informativo PRA.

#### **Motivazione**

La modifica proposta è conseguente a quanto indicato nei precedenti punti circa la necessità che le istanze concernenti le iscrizioni di ipoteche e i provvedimenti di cessazione dalla circolazione del veicolo siano presentate al PRA in quanto Ufficio competente, ad evitare l'impossibilità di gestione e funzionamento del sistema. Espletata la pratica, sempre nell'ottica della massima interoperabilità, è prevista poi l'immediata comunicazione dell'avvenuta registrazione al CED del Ministero, con completo allineamento dei dati.



L'integrazione è necessaria perché il concessionario, oltre all'annotazione del fermo, può comunicare anche la sua revoca. **Inoltre è necessario che il PRA venga a conoscenza di tali provvedimenti perché l'annotazione del fermo amministrativo preclude per le Regioni il pagamento della tassa automobilistica laddove lo stesso non sia stato disposto in conseguenza di mancato pagamento di tributi (a qualunque titolo).** Da ultimo, nelle certificazioni rilasciate dal PRA deve essere riportata l'eventuale presenza, sul veicolo, di gravami.

**Art. 3, comma 2**

All'art. 3, comma 2, l'anno "2001", è sostituito con "2011".

2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione, contenute nell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e quelle di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

**Motivazione**

Si tratta di emendare l'errore materiale presente nel testo, inserendo il corretto riferimento all'anno 2011 anziché all'anno 2001.

Roma, 20 aprile 2017

